

Regione Piemonte

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE TRA LA REGIONE PIEMONTE, LE PROVINCE DI NOVARA E VERCELLI I COMUNI DI BORGO VERCELLI, CASALINO E CASALVOLONE, FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DI UN POLO INDUSTRIALE DI LIVELLO INTER PROVINCIALE

Allegato

***ACCORDO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
TRA LA REGIONE PIEMONTE,
LE PROVINCE DI NOVARA E VERCELLI
I COMUNI DI BORGIO VERCELLI, CASALINO E CASALVOLONE,
FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DI UN POLO INDUSTRIALE
DI LIVELLO INTER PROVINCIALE***

Accordo di pianificazione territoriale tra la Regione Piemonte, le Province di Novara e Vercelli e i Comuni di Borgo Vercelli, Casalino e Casalvolone, finalizzato al potenziamento di un polo industriale di livello inter-provinciale

Premesso che:

l'articolo 19 ter della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" riconosce l'Accordo territoriale come lo strumento negoziale che la Regione, la Provincia, la Città Metropolitana e i Comuni possono utilizzare *"per l'attuazione di politiche territoriali e paesaggistiche di livello sovracomunale, la modifica e l'integrazione della pianificazione di livello territoriale o per la definizione di assetti strutturali di livello sovracomunale, in attuazione delle politiche territoriali regionali, provinciali e metropolitane"* e per definire gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito;

l'Accordo di pianificazione territoriale (di seguito Accordo) definisce l'organizzazione territoriale del polo industriale di livello inter-provinciale dei Comuni di Borgo Vercelli, Casalino e Casalvolone e persegue i seguenti obiettivi generali:

- garantire una pianificazione e una progettazione organica e unitaria del polo industriale;
- qualificare l'offerta insediativa dell'ambito produttivo sovracomunale e assicurare la realizzazione di insediamenti produttivi ispirati a principi di sostenibilità ambientale e paesaggistica e connotati da elevati standard qualitativi;
- garantire la complessiva mitigazione e compensazione degli impatti sul sistema ambientale e paesaggistico sovralocale;
- assicurare un'equa distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi economici connessi allo sviluppo e alla trasformazione degli ambiti produttivi tra tutte le Amministrazioni comunali aderenti all'Accordo, tramite l'applicazione del principio di perequazione territoriale;

l'ambito territoriale interessato dalla presente iniziativa si colloca nella porzione meridionale del quadrante nord-est del Piemonte nei Comuni di Borgo Vercelli, Casalino e Casalvolone, in una zona di bassa pianura agricola, esterna ai nuclei abitati, posta a cerniera fra le Province di Novara e Vercelli e inclusa tra il corso del Po e l'asse delle comunicazioni Torino-Milano;

lo scenario amministrativo complesso, connotato da numerosi attori istituzionali con proprie competenze in materia pianificatoria, ha prodotto processi di trasformazione del territorio circoscritti ai limiti amministrativi e caratterizzati, talvolta, da una visione parziale e settoriale, non sempre coerente con un disegno d'insieme unitario e organico;

la scelta di potenziare l'intero sistema economico del quadrante si è manifestata sin dagli anni 2000 con la formazione di due Piani Regolatori Comunali (Borgo Vercelli nel 2013 e Casalino nel 2015) comprendenti previsioni produttive eccedenti le soglie del consumo di suolo ammesse dal Piano Territoriale Regionale (PTR);

la Regione, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, con modifiche introdotte d'ufficio, ha ridotto le superfici territoriali proposte a destinazione produttiva da

circa 470.000 mq a 258.000 mq, per il Comune di Borgo Vercelli, e da circa 630.000 mq a 467.000 mq, per il Comune di Casalino; inoltre ha stabilito che l'attuazione del polo industriale dovesse essere vincolata alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi e, secondo quanto disposto dall'art. 32 delle NdA del PRGC del Comune di Borgo Vercelli (approvato con d.g.r. n. 24-6190 del 29.07.2013) e dall'art. 3.5.3 delle NTA del PRGC del Comune di Casalino (approvato con d.g.r. n. 29-1064 del 16.02.2015), subordinata alla condivisione di un Accordo di pianificazione territoriale, anche con il Comune di Casalvolone, così come definito ai sensi del comma 11 dell'art. 31 delle Norme di Attuazione del PTR e finalizzato a consentire il superamento della soglia del consumo di suolo prevista dal comma 10 del medesimo articolo;

l'Accordo risponde all'esigenza di ricondurre le pianificazioni locali a un progetto unitario di livello interprovinciale;

l'attuazione del presente Accordo persegue il potenziamento delle realtà produttive attive sui territori dei Comuni sottoscrittori, con la formazione di un polo industriale di livello inter-provinciale, i cui principali punti di forza risiedono nelle potenzialità del sistema infrastrutturale esistente (Autostrada dei Trafori A26 e linea ferroviaria Torino-Milano) e nella vicinanza ai centri urbani di Novara e Vercelli.

Considerato che:

le Amministrazioni coinvolte, preso atto del mutato quadro normativo e pianificatorio vigente, pur confermando gli impegni reciprocamente assunti, hanno ridefinito, nel corso di numerosi incontri interlocutori, le condizioni cui deve ottemperare l'attuazione del polo industriale di livello inter-provinciale oggetto dell'Accordo.

Tali condizioni prevedono in sintesi:

- per quanto riguarda l'assetto urbanistico:
 - la realizzazione del polo industriale deve avvenire per comparti funzionali, secondo una graduale e progressiva occupazione delle superfici edificabili;
 - la sequenza attuativa deve muovere dai comparti contigui ai lotti già edificati e procedere per adiacenze successive;
 - per garantire un'organica definizione formale dei margini urbanizzati e contenere i processi di dispersione insediativa devono essere evitati interventi episodici o di compromissione parziale del suolo;
 - ciascun comparto funzionale deve essere attuato contestualmente alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e deve contemplare un corretto sistema di accesso e di distribuzione interna;
 - ciascun comparto funzionale deve prevedere la formazione di strumenti urbanistici esecutivi, soggetti a fase di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
 - viene istituita una Commissione Tecnica per l'attuazione e la vigilanza dell'iniziativa, nonché per l'eventuale variazione dei perimetri dei singoli comparti funzionali;
 - la realizzazione di ciascun comparto funzionale non deve compromettere o modificare lo stato delle aree esterne al comparto stesso; in queste ultime, fino all'attuazione di

nuovi comparti, deve essere consentito l'ordinario e agevole svolgimento delle attività in atto, con particolare riferimento a quelle agricole;

- l'attuazione di ciascun comparto funzionale deve garantire l'ottimale collegamento in totale sicurezza alle aree produttive e il relativo accesso dalla viabilità principale; deve inoltre tenere in considerazione e raccordarsi con le eventuali previsioni di potenziamento dell'attuale S.P. 11 nel tratto che collega il capoluogo vercellese a quello novarese che non contemplano nella porzione interferente le aree produttive oggetto di accordo intersezioni a raso ma accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione;
- si deve inoltre prevedere l'adeguamento del tratto di S.P. 11 "Padana Superiore" sotteso tra l'intersezione a livelli sfalsati con la S.P. 11 bis - abitato di Borgo Vercelli e lo svincolo autostradale del Casello di "Vercelli Est" in modo da rendere costante la sezione stradale, all'attualità ridotta rispetto ai due tratti di tangenziale posti agli estremi del suddetto tratto; l'adeguamento stradale dovrà necessariamente ricomprendere la razionalizzazione dell'accesso presente e contestualmente l'adeguamento dell'intersezione della strada comunale proveniente dal PIP, oggi chiuso, per effetto dell'attuale sezione ridotta;
- per quanto riguarda la qualità ambientale e paesaggistica:
 - la progettazione di ciascun comparto deve ispirarsi a principi di sostenibilità ambientale e paesaggistica, idonei a garantire la realizzazione di insediamenti produttivi di nuova concezione, connotati da elevati standard qualitativi;
 - specifica attenzione deve essere posta ai temi dell'efficientamento energetico, della minimizzazione dei consumi di risorse limitate, del controllo delle emissioni, della corretta gestione dei rifiuti, della definizione formale e architettonica dei volumi e degli spazi liberi, dell'integrazione nel contesto paesaggistico, della sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative e della complessiva mitigazione e compensazione degli impatti sul sistema ambientale e paesaggistico sovrallocale;
 - la realizzazione dei singoli comparti deve contemplare la messa in opera di adeguate misure di mitigazione, da realizzarsi contestualmente agli interventi, nonché di misure di compensazione; entrambe tali tipologie di opere devono essere definite in coerenza con i criteri specificati nell'Allegato Tecnico al punto "Misure di mitigazione e compensazione"; la Convenzione degli strumenti urbanistici esecutivi preposti all'attuazione di ciascun comparto deve puntualizzare i criteri e le modalità operative per l'attuazione di tali misure, nonché i tempi di realizzazione delle opere di compensazione, se non contestuali all'attuazione dei comparti funzionali;
 - fermo restando il rispetto delle norme vigenti, occorre che gli interventi di nuova realizzazione consentano il raggiungimento del punteggio 2,5 del sistema di valutazione della sostenibilità degli edifici denominato "Protocollo ITACA - Regione Piemonte - Edifici", vigente alla data di richiesta o di presentazione del titolo abilitativo edilizio di ogni singolo edificio.

Dato atto che:

l'Accordo non si configura come nuovo strumento di pianificazione, ma è finalizzato a garantire l'attuazione organica e integrata del polo industriale di livello inter-provinciale,

armonizzandone le scelte progettuali e orientandole a principi di sostenibilità ambientale e paesaggistica;

l'Accordo ha validità quinquennale a far data dalla sua pubblicazione sul B.U.R.P.;

decorsi due anni dall'efficacia dell'Accordo non possono essere presentati nuovi strumenti urbanistici esecutivi relativi a comparti non ancora coinvolti nel processo di pianificazione esecutiva;

trascorso il suddetto biennio i Comuni si impegnano a ricondurre a destinazione agricola le porzioni di territorio non ancora interessate da strumenti urbanistici esecutivi, mediante variante urbanistica.

Preso atto che:

il Comune di Casalvolone ha in itinere un procedimento urbanistico di Variante Strutturale, ai sensi della legge regionale n. 56/1977, specifica per gli ambiti interessati dal presente Accordo.

Visti:

- la legge n. 241/90 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*, art. 15;
- il decreto legislativo n. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"*;
- la legge regionale n. 56/1977 *"Tutela e uso del suolo"*, art. 19 ter;
- il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con d.c.r. n. 122-29783 del 21.07.2011;
- il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con d.c.r. n. 233-35836 del 3.10.2017;
- il Piano Territoriale Provinciale (PTP) della Provincia di Novara, approvato con d.c.r. n. 383-28587 del 5.10.2004;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Vercelli, approvato con d.c.r. n. 240-8812 del 24.02.2009;
- il Piano Regolatore del Comune di Borgo Vercelli, approvato con d.g.r. n. 24-6190 del 29.07.2013;
- il Piano Regolatore del Comune di Casalino, approvato con d.g.r. n. 29-1064 del 16.02.2015.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

La Regione Piemonte, rappresentata dall'Assessore Alberto Valmaggia, domiciliato per la carica in Piazza Castello, n. 165 - Torino;

La Provincia di Novara, rappresentata dal Presidente della Provincia Federico Binatti, domiciliato per la carica in Piazza Matteotti, n. 1 - Novara;

La Provincia di Vercelli, rappresentata dal Presidente della Provincia Carlo Riva Vercellotti, domiciliato per la carica in Via San Cristoforo, n. 3 - Vercelli;

Il Comune di Borgo Vercelli, rappresentato dal Sindaco Mario Demagistri, domiciliato per la carica in Piazza XX Settembre, n. 2 - Borgo Vercelli;

Il Comune di Casalino, rappresentato dal Sindaco Sergio Ferrari, domiciliato per la carica in Via San Pietro, n. 3 - Casalino;

Il Comune di Casalvolone, rappresentato dal Sindaco Ezio Piantanida, domiciliato per la carica in Via Roma, n. 81 - Casalvolone;

convengono e sottoscrivono il seguente Accordo di pianificazione territoriale.

Articolo 1

Oggetto

Le premesse e l'Allegato Tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

L'Accordo ha come finalità il potenziamento di un polo industriale di livello inter-provinciale localizzato nella porzione meridionale del quadrante nord-est del Piemonte, nei comuni di Borgo Vercelli, Casalino e Casalvolone, in una zona di bassa pianura agricola, esterna ai nuclei abitati, posta a cerniera fra le province di Novara e Vercelli e inclusa tra il corso del Po e l'asse delle comunicazioni Torino-Milano.

Articolo 2

Modalità di attuazione

Le modalità di attuazione dell'Accordo discendono dalle previsioni urbanistiche vigenti dei comuni di Borgo Vercelli e Casalino e da una proposta di variante al PRGC del comune di Casalvolone, attualmente in itinere; esse perseguono il potenziamento delle realtà produttive attive sui territori dei Comuni sottoscrittori, con la formazione di un polo industriale di livello inter-provinciale, organizzato in coerenza con le indicazioni riportate nell'Allegato Tecnico.

Condizioni da rispettare per il potenziamento del polo produttivo sono:

- per quanto riguarda l'assetto urbanistico:
 - la realizzazione del polo industriale deve avvenire per comparti funzionali, secondo una graduale e progressiva occupazione delle superfici edificabili; la sequenza attuativa deve muovere dai comparti contigui ai lotti già edificati e procedere per adiacenze successive; per garantire un'organica definizione formale dei margini urbanizzati e contenere i processi di dispersione insediativa devono essere evitati interventi episodici o di compromissione parziale del suolo;
 - ciascun comparto funzionale deve essere attuato contestualmente alla realizzazione

- delle necessarie opere di urbanizzazione e deve contemplare un corretto sistema di accesso e di distribuzione interna, previa verifica dei flussi di traffico della viabilità esistente;
- ciascun comparto funzionale deve prevedere la formazione di strumenti urbanistici esecutivi, soggetti a fase di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
 - ai fini della conformità urbanistica, l'eventuale variazione dei singoli comparti funzionali sarà assunta, previo parere favorevole della Commissione Tecnica di cui all'articolo 6, con deliberazione del Consiglio Comunale interessato, ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera c. della legge regionale n. 56/1977;
 - la realizzazione di ciascun comparto non deve compromettere o modificare lo stato delle aree esterne al comparto stesso; in queste ultime, fino all'attuazione di nuovi comparti funzionali, deve essere consentito l'ordinario e agevole svolgimento delle attività in atto, con particolare riferimento a quelle agricole;
 - l'attuazione di ciascun comparto funzionale deve garantire l'ottimale collegamento in totale sicurezza alle aree produttive e il relativo accesso dalla viabilità principale; deve inoltre tenere in considerazione e raccordarsi con le eventuali previsioni di potenziamento dell'attuale S.P. 11 nel tratto che collega il capoluogo vercellese a quello novarese che non contemplano nella porzione interferente le aree produttive oggetto di accordo intersezioni a raso ma accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione;
 - si deve inoltre prevedere l'adeguamento del tratto di S.P. 11 "Padana Superiore" sotteso tra l'intersezione a livelli sfalsati con la S.P. 11 bis - abitato di Borgo Vercelli e lo svincolo autostradale del Casello di "Vercelli Est" in modo da rendere costante la sezione stradale, all'attualità ridotta rispetto ai due tratti di tangenziale posti agli estremi del suddetto tratto; l'adeguamento stradale dovrà necessariamente ricomprendere la razionalizzazione dell'accesso presente e contestualmente l'adeguamento dell'intersezione della strada comunale proveniente dal PIP, oggi chiuso, per effetto dell'attuale sezione ridotta.
- per quanto riguarda la qualità ambientale e paesaggistica:
- la progettazione di ciascun comparto deve ispirarsi a principi di sostenibilità ambientale e paesaggistica, idonei a garantire la realizzazione di insediamenti produttivi di nuova concezione, connotati da elevati standard qualitativi;
 - specifica attenzione deve essere posta ai temi dell'efficientamento energetico, della minimizzazione dei consumi di risorse limitate, del controllo delle emissioni, della corretta gestione dei rifiuti, della definizione formale e architettonica dei volumi e degli spazi liberi, dell'integrazione nel contesto paesaggistico, della sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative e della complessiva mitigazione e compensazione degli impatti sul sistema ambientale e paesaggistico sovrallocale;
 - la realizzazione dei singoli comparti deve contemplare la messa in opera di adeguate misure di mitigazione, da realizzarsi contestualmente agli interventi, nonché di misure di compensazione; entrambe tali tipologie di opere devono essere definite in coerenza con i criteri specificati nell'Allegato Tecnico al punto "Misure di mitigazione e compensazione"; la Convenzione degli strumenti urbanistici esecutivi preposti

all'attuazione di ciascun comparto deve puntualizzare i criteri e le modalità operative per l'attuazione di tali misure, nonché i tempi di realizzazione delle opere di compensazione, se non contestuali all'attuazione dei comparti funzionali;

- fermo restando il rispetto delle norme vigenti, occorre che gli interventi di nuova realizzazione consentano il raggiungimento del punteggio 2,5 del sistema di valutazione della sostenibilità degli edifici denominato "Protocollo ITACA - Regione Piemonte - Edifici", vigente alla data di richiesta o di presentazione del titolo abilitativo edilizio di ogni singolo edificio.

Articolo 3

Sistema perequativo

I Comuni, in coerenza con gli articoli 19 bis e 19 ter, comma 5, della legge regionale n. 56/1977, condividono l'equa ripartizione degli oneri e dei benefici derivanti da scelte urbanistiche di sviluppo di rilievo sovracomunale, al fine di ottimizzare gli effetti sulle finanze dei Comuni e di risolvere congiuntamente le problematiche relative alla realizzazione di opere di rilievo sovracomunale.

A tal fine, successivamente alla stipula dell'Accordo, si impegnano a istituire con apposito atto il "Fondo di perequazione" relativo allo sviluppo del sistema produttivo; a tale scopo concordano le modalità di versamento degli oneri e ne programmano in maniera unitaria l'utilizzo per il finanziamento degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi necessari, indipendentemente dalla collocazione degli stessi anche al di fuori dei confini amministrativi del Comune nel cui territorio è localizzata l'area produttiva. Il fondo di perequazione contiene anche le risorse derivanti dalle eventuali monetizzazioni delle compensazioni ambientali ai fini della loro realizzazione.

Articolo 4

Mitigazioni e compensazioni

L'attuazione di ciascun comparto funzionale deve essere vincolata alla previsione e alla realizzazione di adeguate misure di mitigazione e compensazione, finalizzate alla rigenerazione dei valori ambientali e paesaggistici compromessi.

Le misure di mitigazione identificano interventi complementari a una trasformazione urbanistica, volti a ridurre e contenere gli effetti negativi, diretti o indiretti, sulle componenti ambientali, da realizzarsi contestualmente alla trasformazione stessa, al fine di assicurare il maggior grado possibile di biodiversità, di connettività ecologica e di qualità ambientale e paesaggistica dei luoghi interessati e del contesto territoriale coinvolto.

Le misure di compensazione identificano interventi diretti a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'impatto prodotto da una trasformazione urbanistica, la funzionalità ecosistemica del suolo già impermeabilizzato o ambientalmente compromesso, il livello di biodiversità e di connettività ecologica e la qualità del sistema

paesaggistico, nonché tutti gli interventi diretti a migliorare o ripristinare i valori ambientali, in senso più ampio, sia di siti già infrastrutturati, sia delle superfici libere presenti.

L'individuazione e la definizione delle suddette misure deve ottemperare ai requisiti definiti nell'Allegato Tecnico al punto "Misure di mitigazione e compensazione".

Articolo 5

Impegni

L'Accordo individua gli adempimenti posti in capo a ciascun soggetto al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi prefissati e la coordinata attuazione delle azioni.

I soggetti sottoscrittori si impegnano, per quanto di loro competenza, a dare attuazione alla presente iniziativa come nel seguito indicato:

- la Regione si impegna a fornire consulenza alle Province e ai Comuni per l'attuazione dell'Accordo;
- le Province di Novara e Vercelli e i Comuni di Borgo Vercelli, Casalino e Casalvolone si impegnano a costituire la Commissione Tecnica di cui all'art. 6 e ad assolvere ai compiti ad essa assegnati;
- le Province di Novara e Vercelli si impegnano, per quanto di competenza, a verificare e condividere le modalità di attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi, anche in relazione agli esiti delle procedure di VAS; in particolare devono contribuire a definire e verificare le condizioni di fattibilità delle misure di compensazione a carattere locale e sovralocale;
- i Comuni di Borgo Vercelli, Casalino e Casalvolone (fatta salva, per quest'ultimo, la conclusione della variante strutturale in itinere), nel periodo di validità dell'Accordo si impegnano a non adottare varianti urbanistiche che comportino consumo di suolo libero;
- il Comune di Casalvolone si impegna a riattivare le procedure per l'approvazione della variante strutturale relativa all'ambito oggetto dell'Accordo;
- i Comuni sottoscrittori si impegnano:
 - a verificare che le modalità di realizzazione dei singoli comparti funzionali e delle relative opere di mitigazione e compensazione siano conformi a quanto approvato negli strumenti urbanistici esecutivi e nei loro progetti attuativi e a vigilare sulla loro compiuta attuazione;
 - a quantificare e verificare la copertura finanziaria delle opere di compensazione e ad assicurare la corretta gestione dell'eventuale fondo a tal fine istituito;
 - a sovrintendere al monitoraggio degli interventi oggetto dell'Accordo, ivi compreso il monitoraggio delle opere di compensazione, valutandone la rispondenza agli obiettivi di rigenerazione del sistema ambientale e paesaggistico interessato dal potenziamento del polo industriale, nonché l'evoluzione nel tempo.

Articolo 6

Commissione Tecnica per l'attuazione e la vigilanza

Al fine di facilitare la realizzazione delle previsioni dell'Accordo e il coordinamento tra gli Enti coinvolti è istituita una Commissione Tecnica per l'attuazione e la vigilanza composta dai rappresentanti delle Province e dei Comuni sottoscrittori.

Tale commissione rimane in carica fino alla completa realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica, nonché della messa in opera delle relative misure di compensazione.

È compito della Commissione Tecnica:

- definire i comparti funzionali con cui deve avvenire la realizzazione del polo industriale;
- sovrintendere all'eventuale variazione dei singoli comparti funzionali che articolano il polo industriale;
- esercitare un controllo qualitativo volto a indirizzare la pianificazione degli strumenti urbanistici esecutivi preposti all'attuazione dei comparti funzionali e la progettazione dei singoli interventi al fine di assicurare la realizzazione di insediamenti produttivi connotati da elevati standard qualitativi;
- verificare la conformità degli strumenti urbanistici esecutivi e dei relativi progetti attuativi ai disposti dell'Accordo e alle indicazioni a carattere prescrittivo definite nell'Allegato Tecnico;
- verificare l'adeguatezza degli interventi di compensazione individuati per ciascun comparto funzionale, nonché la loro conformità ai requisiti definiti nell'Allegato Tecnico;
- vigilare sulla sollecita e corretta attuazione dell'Accordo, nel rispetto degli indirizzi, dei tempi e degli impegni dei sottoscrittori; a questo scopo la Commissione Tecnica individua un percorso di monitoraggio delle procedure e rendiconta annualmente gli esiti raggiunti. In particolare la valutazione deve riguardare gli impegni per la costituzione e la gestione del Fondo di perequazione, nonché la verifica dell'attuazione delle opere di carattere sovracomunale;
- risolvere le eventuali criticità di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione degli impegni sottoscritti e definire le opportune soluzioni;
- sanare bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo.

La Commissione Tecnica riferisce annualmente alla Regione in merito allo stato di avanzamento dell'Accordo, mediante la predisposizione di apposita relazione da illustrare in seduta plenaria tra i sottoscrittori dell'Accordo stesso.

Articolo 7

Validità

L'Accordo ha validità quinquennale a far data dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Decorsi due anni dall'efficacia dell'Accordo non possono essere presentati nuovi strumenti

urbanistici esecutivi relativi a comparti non ancora coinvolti nel processo di pianificazione esecutiva.

Trascorso il suddetto biennio i Comuni si impegnano a ricondurre a destinazione agricola le porzioni di territorio non ancora interessate da strumenti urbanistici esecutivi, mediante variante urbanistica.

Articolo 8

Modifiche

L'Accordo può essere modificato e integrato su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni devono essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, approvazione e sottoscrizione.

Articolo 9

Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione dei contenuti dell'Accordo non ne sospenderanno l'esecuzione e saranno preliminarmente esaminate dalla Commissione Tecnica.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga risolta bonariamente dalla Commissione Tecnica, sarà demandata alla giurisdizione del TAR competente per territorio.

Articolo 10

Approvazione e adempimenti conseguenti

L'Accordo è condiviso in linea tecnica, approvato con deliberazione dell'Organo competente di ogni singolo Ente territoriale e sottoscritto dai rappresentanti legali delle Amministrazioni.

Ai fini dell'efficacia, dopo la sottoscrizione da parte di tutti i Soggetti interessati, il presente Accordo di pianificazione territoriale sarà pubblicato a cura della Regione Piemonte sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".